
Accordo
Per l'espletamento delle attività assistenziali di Chirurgia Ortopedica Oncologica

TRA

L'ASL di Viterbo, di seguito indicata come Azienda, con sede legale in Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo, Partita IVA 01455570562, nella persona del proprio rappresentante legale, il Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, domiciliato per la carica presso la sede come sopra.

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di seguito indicati IFO, con sede legale in Roma- Via Elio Chianesi 53- 00144 Roma, P. IVA: 01033011006, Cod. Fiscale: 02153140583, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Marina Cerimele, domiciliata per la carica presso la sede degli Istituti.

PREMESSO

- che l'Atto aziendale degli IFO ha istituito nel 2004 la UOC Ortopedia Oncologia per lo sviluppo delle attività cliniche e di ricerca nell'ambito del trattamento chirurgico dei tumori delle ossa e dei tessuti molli, ma anche per sviluppare: tecniche diagnostiche innovative; percorsi clinici per la presa in carico longitudinale dei pazienti; tecniche interventistiche miniinvasive; utilizzo di materiale protesico biologicamente compatibile; linee di sperimentazione di dispositivi medici a fine registrativo; relazioni orizzontali con altri centri regionali secondo una logica collaborativa di HUB and Spoke;
- che i tumori ossei, allo stato delle attuali conoscenze, trovano giovamento da un approccio di tipo multidisciplinare (oncologi, radioterapisti, ortopedici) per condividere la possibilità di interventi di resezione oncologicamente adeguata/ampia, seguiti da ricostruzioni con impianti di mega protesi al pari del trattamento dei Tumori ossei Maligni Primitivi (TOMP);
- che in considerazione di tutto ciò gli IFO hanno approvato un progetto "Centro integrato per il trattamento delle metastasi ossee" che nella versione revisionata il 10/5/2022 è stato condiviso con il Direttore dell'UOC di Oncologia Medica dell'ASL di Viterbo;
- che l'ASL di Viterbo è interessata a collegarsi con gli IFO per poter usufruire di tali tecniche innovative che si servono di equipe multidisciplinari create presso gli IFO in applicazioni delle più recenti scoperte nel settore della cura delle patologie ossee di cui si tratta;
- che pertanto l'ASL di Viterbo ha manifestato l'interesse a relazionarsi con gli IFO;
- che gli IFO hanno previsto, in una prima fase del succitato progetto, l'attivazione di convenzioni con alcuni centri esterni (nel caso l'UOC Oncologia Medica del P.O. di Belcolle)
- che dalla collaborazione derivano reciproci benefici quali, per l'ASL di Viterbo, consentire ai pazienti insistenti sul proprio territorio di beneficiare delle migliori e più avanzate tecniche di cura e, per gli IFO, di ampliare il numero di pazienti trattati secondo tali tecniche in modo di avere un campionario statistico più ampio e valutare meglio gli esiti di cura

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto dell'accordo

1.1 Il presente accordo ha per oggetto, le attività assistenziali di Chirurgia Ortopedica Oncologica, con particolare riferimento alle tecniche descritte nel Progetto “Centro Integrato per il trattamento delle metastasi ossee” redatto e approvato dagli IFO e condiviso dall’UOC Oncologia Medica presso il P.O. di Belcolle, agli atti e più in generale il trattamento delle neoplasie muscoloscheletriche e sarcomi.

1.2. Tale accordo ha lo scopo di collegare l’UOC Oncologia Medica dell’ASL di Viterbo quale Spoke al Centro Integrato degli IFO, che si pone come HUB nella realizzazione di attività multidisciplinari per affrontare problematiche derivanti dalla presenza di metastasi ossee più in generale di neoplasie muscoloscheletriche e sarcomi in pazienti oncologici in carico alla suddetta UOC di Oncologia Medica, secondo le modalità e tempistica concordate tra i responsabili delle rispettive strutture.

1.3. In tale contesto rimane inteso che il Centro Integrato degli IFO, sarà responsabile per la presa in carico dei pazienti inviati dalla Asl di Viterbo nell’ambito del percorso indicato e che i referenti degli IFO, o loro delegati, parteciperanno agli incontri per la discussione dei casi clinici meritevoli di valutazione interdisciplinare.

1.4. Più specificamente i Medici dell’Ospedale Belcolle potranno partecipare sia al DMT sarcomi che alla riunione del gruppo sulle Metastasi Ossee per discutere casi di pertinenza di questi gruppi di lavoro. In base alle decisioni prese il trattamento e/o F-up potrà essere effettuato, per le specifiche competenze, presso l’IFO e/o presso l’Ospedale di Belcolle.

Art. 2 Durata della convenzione

Il presente accordo ha durata di anni tre (3) dalla data di stipula, potrà essere rinnovata con le stesse modalità autorizzative del presente atto. E’ ammesso recesso da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di 90 giorni notificato a mezzo PEC. E’ escluso il rinnovo tacito. E’ fatto divieto di cedere il presente atto convenzionale a soggetti terzi. L’Azienda può inoltre recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avvenga nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati, e in ogni caso di inadempimento contrattuale.

La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del Soggetto convenzionato.

Art. 3 I Referenti dell'accordo

I Referenti dell’Azienda per gli adempimenti collegati alla presente convenzione sono:

- il Dott. Ruggeri Enzo Maria, Direttore UOC Oncologia, Presidio Ospedaliero Belcolle.
- il Dott. Nicola Salducca e la Dott.ssa Barbara Rossi, Prof. Roberto Biagini, UOC Ortopedia Oncologica IFO.

Art. 4

Doveri comportamentali del personale che eroga le prestazioni

Il personale del Soggetto convenzionato individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di prevenzione della corruzione nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile della Struttura UOC di Oncologia e Rete Oncologica Dott. Ruggeri;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di privacy, dalla deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

Art. 5

Aspetti economici

Per le attività derivanti dal presente accordo non è previsto alcun costo tra le parti.

Art. 6

Responsabilità

Ciascuna delle parti è responsabile delle attività direttamente prestate da ognuna, così come indicato nel presente atto. Le strutture e il personale sanitario rispondono, anche mediante assicurazione RCT, per quanto connesso alle attività svolte.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. In particolare, relativamente alle misure tecniche, quelle connesse alla piattaforma DMT (Disease Management Team – Gruppo Oncologico Multidisciplinare) di proprietà dell'IFO.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito della presente convenzione, assumono la veste di Titolare autonomo del trattamento. Nell'eventualità in cui uno dei due Titolari svolga attività per conto di altro Titolare assume la veste di Responsabile ex art. 28 GDPR.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al Progetto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ss.mm. ii.

Art. 8

Modifiche normative

La presente convenzione si intenderà aggiornata in ogni momento qualora sopraggiunte modifiche normative compatibili con il proseguimento della convenzione stessa vengano a modificarne i contenuti.

Art. 9

Sottoscrizione dell'accordo

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

Art. 10

Spese

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo del presente atto, ai sensi dell'art. 2, Allegato A – Tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., verrà assolta dall'Asl di Viterbo.



Art. 11

Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Dott.ssa Marina Cerimele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASL di Viterbo
Dott. Egisto Bianconi